Alessandro Terzuolo
Dottore Commercialista, Professore a contratto Diritto Tributario dell’impresa

Il quadro RW

Il monitoraggio fiscale attraverso il quadro RW o W

Riepilogo ambito soggettivo e oggettivo

Art. 4 del DL 167/90

Soggettivo: persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ex art. 5 del TUIR, residenti in Italia; (anche se non possessori, sono obbligati i titolari effettivi degli investimenti esteri ex art. 1 comma 2 lett. pp) e art. 20 del DLgs. 231/2007).

Oggettivo: detenzione di investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

No soglia minima, salvo che per i depositi e i conti esteri se, sommati complessivamente, di importo inferiore ai 15.000 euro.

Il monitoraggio fiscale attraverso il quadro RW o W

Finalità RW o W oltre al monitoraggio

Il quadro RW è necessario a calcolare e liquidare:

- l'imposta sul valore degli immobili all'estero (**IVIE**), ex L. 213/2023 dal 2024 passa dallo 0,76% all'1,06%;
- l'imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio all'estero (**IVAFE**), ex L. 213/2023 dal 2024 passa dallo 0,2% allo 0,4% (soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list);
- l'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività in vigore a partire dal 2023 (**IC**) pari allo 0,2%.

Il monitoraggio fiscale attraverso il quadro RW o W

Novità

È stato ampliato l'ambito applicativo del **Modello 730** (quadro W) dal DLgs 1/2024 (c.d. Adempimenti) con cui si può, tra l'altro, ora **assolvere agli adempimenti relativi al monitoraggio delle attività estere e determinare in relazione a essi le relative imposte sostitutive dovute** (IVIE, IVAFE e IC, ossia imposta cripto-attività).

Il monitoraggio fiscale attraverso il quadro RW o W

Casi di esonero

- Per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in **gestione o in amministrazione** agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
- per gli **immobili** situati all'estero per i quali **non siano intervenute variazioni** nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’IVIE.
- i depositi e conti correnti bancari il cui valore max complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia > di 15.000 euro.

Il monitoraggio fiscale: casi particolari

Casi particolari

- **Conti correnti cointestati e con delega**: Sono obbligati non soltanto i titolari ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione, ad es. la delega di firma di un altro soggetto residente (deve essere delega al prelievo e non soltanto delega ad operare per conto dell'intestatario); compilazione per l'intero valore medio del conto corrente detenuto all'estero.

Il monitoraggio fiscale: casi particolari

Casi particolari

- Il valore degli **immobili esteri** da indicare nel quadro RW deve seguire gli stessi **criteri validi ai fini IVIE**, anche se non dovuta.
- **Se immobile situato in Paesi appartenenti all'UE** o in Paesi aderenti allo **SEE** che garantiscono adeguato scambio di informazioni (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), il valore da indicare è quello catastale (determinato e rivalutato nel Paese dell'immobile).
- **in mancanza di questo valore (o non UE/SEE)**, si dovrà utilizzare il costo risultante dall'atto o dal contratto di acquisto e, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Si ricorda l'esonero in caso di assenza di variazioni.

Il monitoraggio fiscale: casi particolari

Casi particolari

- **Una notevole semplificazione** è prevista per i **dossier titoli** per cui va indicato solo il valore iniziale e il valore finale del dossier, non dettagliando la composizione e le variazioni intervenute durante l'anno. Attenzione alle variazioni della composizione della relazione finanziaria derivanti da un apporto di capitale (ad es. conferimento titoli, bonifici, versamento contanti) in quanto va divisa la situazione ante e post apporto.
- La semplificazione vale a patto che venga predisposto e conservato un apposito prospetto da esibire e trasmettere all'Amministrazione finanziaria (specifica dati delle singole attività finanziarie valorizzate).

Il monitoraggio fiscale: casi particolari

Casi particolari

- ***Look through approach*** si applica qualora il contribuente sia considerato **titolare effettivo** (cumulando le partecipazioni possedute
- dai familiari del titolare effettivo ex art. 5, co. 5 TUIR) di **partecipazioni in società residenti in Stati non collaborativi (**si veda la *White list* del DM 04.09.1996 a cui aggiungere i Paesi con adeguato scambio di informazioni, tra cui Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Hong Kong, Isole Cayman, Panama, Isola di Man ed Isole del Canale) idem per chi sia titolare effettivo di **trust** esteri. Comporta l'indicazione **non** del valore della partecipazione, bensì il valore degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero o intestate alla società. Va anche indicata la percentuale di partecipazione posseduta nella società in questione.

Il monitoraggio fiscale: casi particolari

Casi particolari

- ***Stock option*** (i titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti), da indicare **se cedibili** (anche se durante *vesting period*) **se**, invece, **non cedibili**, da indicare solo se il prezzo di esercizio previsto dal piano (valore iniziale) è inferiore rispetto al valore corrente del sottostante al termine del periodo d'imposta (valore finale).

Cripto assets: monitoraggio

Novità dal 2023

Dall'1.1.2023 è stata prevista dall'art. 4 del DL 167/90 **l'indicazione delle cripto-attività** all'interno del quadro RW e non solo più, per le sole cripto-valute peraltro, dalla prassi amministrativa.

Pertanto, le critpo-attività devono sottostare alle medesime indicazioni valide per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria (vanno indicate non solo dai possessori, ma anche da parte dei titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio, valgono le previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale previste dall'art. 4 co. 3 del DL 167/90).

- Sanzioni 3%-15% in caso di omessa indicazione.

Cripto assets: monitoraggio

Indicazioni pratiche

Va indicato il controvalore in euro della cripto-attivtà detenuta determinandolo al cambio indicato al termine del periodo di imposta, o detenzione, sul sito dove il contribuente ha acquistato il cripto-asset o dove effettua la maggior parte delle operazioni (se acquistati al di fuori di piattaforme).

- Caso di furto, smarrimento o fallimento delle piattaforme.

Per cripto-attività (ex art. 67, co. 1, lett. c-sexies) TUIR «*una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga*».